



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni
di Taranto

Prot.llo N. 1306 / 2021

Taranto, 30 dicembre 2021

Ai Sostituti Procuratori
Dott.ssa Putignano
Dott.ssa Ferrieri Caputi
Sede

Al Signor Questore
Taranto

Al Signor Comandante Provinciale
Carabinieri
Taranto

Al Signor Comandante Provinciale
Guardia di Finanza
Taranto

Al Signor Comandante
della Polizia Municipale
Taranto

Ai Responsabili delle Aliquote
della Sezione di Polizia Giudiziaria
Sede

E, p.c. Al Signor Procuratore Generale
presso al Corte di Appello
LECCE





DIRETTIVA n. 1/2021

OGGETTO: Art.3 Dlgs n.188/2021. Modifiche all'art. 5 del DLgs n.106/2006 in materia di comunicazione istituzionale avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali

In data 14.12.2021 è entrato in vigore il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188** che introduce *“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*.

La nuova formulazione dell'art. 5 del D. L.vo 20.02.2006 nr. 106 risulta – dunque – modificata nei seguenti termini (le parti in grassetto e/o fra parentesi devono intendersi le aggiunte operate dal citato **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188**):

Art. 5.

Rapporti con gli organi di informazione

“1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione (***esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano***)).

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

((2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.))

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.



((3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.))

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3."

Tanto premesso e rilevato che quanto disposto dal decreto in questione deve inserirsi nel quadro normativo inerente il processo penale nei confronti di indagati/imputati minorenni, ove l'aspetto *de quo* risulta vieppiù rafforzato in virtù del divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto previsto dall'art. 13 DPR 22 settembre 1988 n.488, con la presente

SI DISPONE

di richiamare l'attenzione dei magistrati dell'Ufficio e di tutto il personale di P.G. alla pedissequa osservanza delle disposizioni introdotte dal Decreto in oggetto.

In particolare, come già previsto dal progetto organizzativo di questo Ufficio:

Il Procuratore - a mente dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006, con cui vengono regolati i rapporti tra Ufficio di Procura e organi di stampa, col dichiarato fine di *evitare ogni forma di personalizzazione e di sovraesposizione del singolo magistrato* - è l'esclusivo titolare - salvo apposita delega ad altro magistrato dell'Ufficio - ad intrattenere rapporti con gli organi di informazione, unicamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.

La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano essendo prevista al comma 4 un'ipotesi di responsabilità disciplinare nel caso in cui il Sostituto rilasci dichiarazioni o fornisca notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

È assolutamente vietata qualsiasi comunicazione con gli organi di informazione circa elementi concernenti vicende che riguardino minori, con modalità tali da renderne possibile la loro identificazione.



In tale ottica, verranno fornite indicazioni agli organi di P.G. operanti nel caso di concomitante esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di indagati maggiorenni e minorenni al fine di evitare assolutamente di fornire qualsiasi dato che riguardi i minori.

Sempre in tale ottica, si stabilisce che il Procuratore non partecipi ad alcuna conferenza stampa riguardante i procedimenti penali se non nei casi *in cui è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse*, e ciò anche tenendo a mente quanto espresso dal Parere del Consiglio Consultivo dei Pubblici Ministeri Europei (CCPE che raccoglie i rappresentanti dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa) Opinion n. 8 del 2013, circa il *dovere di informazione esistente in capo al Procuratore della Repubblica*, che rende doveroso il rapporto con la stampa al fine di consentire una corretta informazione, ai fini della trasparenza dell'attività dell'Ufficio e dell'esigenza di correggere, a volte, la inesatta percezione che di determinati eventi oggetto di attività giudiziaria può esserci nell'opinione pubblica e – dunque - al fine di fornire una corretta informazione.

Si rammenta che comunque, a mente del nuovo comma. 2-bis dell'art. 5 del dlgs 20 febbraio 2006 n.106 (richiamato dal nuovo comma 3 bis in merito alle informazioni fornite dalla PG), nei casi di cui sopra, *”Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili” nonché da assicurare ai minorenni comunque coinvolti che non vengano forniti elementi che li riguardino e che anche indirettamente possano portare alla identificazione degli stessi.*

In merito ai **rapporti della Polizia Giudiziaria con gli organi di informazione** appare opportuno richiamare quanto previsto dall'art.5 c 3 bis e 3 ter del Dlgs 20 febbraio 2006 n.106, così come introdotto dall'art.3 c.1 lett. c) del DLgs n.188/2021, e, in applicazione del predetto dettato normativo,

SI DISPONE

che le Autorità di Polizia Giudiziaria in indirizzo (e quindi i loro organi periferici, ai quali impartiranno ogni necessaria direttiva interna), qualora ritengano necessario fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato (e ciò vale tanto per le attività di iniziativa, quanto per quelle in esecuzione di delega da parte di quest'Ufficio di Procura), stante la sussistenza di specifiche ragioni di pubblico interesse, potranno farlo solo tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa.

A tal fine provvederanno a predisporre bozze di comunicati, da portare in tempo utile (preferibilmente attraverso l'indirizzo istituzionale di posta elettronica, o altro mezzo equipollente in caso di urgenza) all'attenzione del Procuratore della Repubblica per l'eventuale autorizzazione, le quali dovranno attenersi - così come le informazioni rese in sede di conferenza stampa- ai seguenti principi:



- si darà atto, in maniera oggettiva e impersonale, dell'attività compiuta di cui si ritiene necessario rendere edotta l'opinione pubblica;
- dovrà essere vietata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;
- si dovrà tener conto, sotto ogni aspetto, dell'interesse superiore del minore a qualsiasi titolo coinvolto e del divieto di pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione dello stesso ;
- ogni ricostruzione in punto di fatto e di diritto effettuata avrà come punto cardine la presunzione di innocenza, evitando ogni rappresentazione delle indagini avente unico scopo quello di ingenerare nel pubblico la convinzione di colpevolezza delle persone indagate;
- è sempre vietata la diffusione di fotografie e immagini di minori;
- dovrà essere salvaguardata la dignità e la riservatezza di tutte le persone a qualunque titolo coinvolte;
- l'informazione dovrà comunque essere rispettosa delle decisioni e del ruolo dell'organo giudicante e delle decisioni eventualmente già prese, soprattutto se le stesse siano state (in tutto o in parte) in contrasto con l'assunto investigativo degli organi inquirenti;
- è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

La diffusione agli organi di informazione dei comunicati ufficiali rispettanti i criteri di cui sopra (o comunque l'indizione di conferenze stampa nei termini anzidetti) potrà pertanto avvenire solo in seguito ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica, con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la impongano.

Non pare, peraltro, superfluo in questa sede ricordare che, nel caso in cui venga rilasciata l'autorizzazione di cui sopra, debba essere sempre e comunque rispettata la parità di trattamento tra giornalisti e testate, evitando la creazione di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione, soprattutto se finalizzati all'esaltazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di Polizia Giudiziaria.

Si ringrazia per la collaborazione e si dispone la pubblicazione della presente Direttiva sul sito web istituzionale di questa Procura

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

(Pina Montanaro)